



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE  
E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO –  
EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA UNIONE DEI COMUNI  
MONTANI COLLINE DEL FIORA (ART. 40 L.R. 39/2000)**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Colline  
del Fiora n° 7 del 15/05/2013

Art. 1. Ambito di applicazione.....	2
Art. 2. Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico.....	2
Art. 3. Procedimenti amministrativi e decorrenza del termine.....	2
Art. 4. Validità dei titoli abilitativi.....	3
Art. 5. Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione di inizio lavori.....	4
Art. 6. Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione .....	4
Art. 7. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione .....	4
Art. 8. Rilevanza della dichiarazione Inizio dei lavori. ....	5
Art. 9. Documentazione richiesta per le istanze di dichiarazione .....	5
Art. 10. Varianti a dichiarazione di inizio lavori .....	6
Art. 11. Opere soggette ad autorizzazione.....	6
Art. 12. Rilevanza dell'autorizzazione. ....	6
Art. 13. Documentazione richiesta per la domanda di autorizzazione .....	6
Art. 14. Variante di autorizzazione.....	7
Art. 15. Autorizzazione in Sanatoria.....	7
Art. 16. Deposito cauzionale rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti...8	
Art. 17. Ricorsi .....	9
Art. 18. Diritti di istruttoria .....	9
Art. 19. Norme finali.....	9

## ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1- Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (di seguito Legge forestale), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 (di seguito Regolamento Forestale).

2- Il presente regolamento si applica, ai comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in base a specifica convezione sottoscritta in data 29/10/2008, di durata quinquennale, registrata al repertorio dell'Ex Comunità Montana Colline del Fiora con n. 164.

3- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora n. 7 del 15/05/2013.

4- Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio di comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino: a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia; b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

## ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

1- L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

2- Hanno titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori (DIL) e dell'autorizzazione i seguenti soggetti:

a) Proprietario;

b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

3- Tutte le istanze devono essere firmate e contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari della domanda.

4- Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.

5- Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora.

6- Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

## ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEL TERMINE.

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora posto in via Ugolini n° 83 – 58017 – Pitigliano (GR). Le stesse domande devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'ufficio associato.

2. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora riceve l'istanza di autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dal datario del protocollo.
3. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate di tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge Forestale o dal Regolamento Forestale, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito di presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. A tale fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.
4. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente.
5. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi della L. 241/1990, all'interessato/i entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione, per le sole autorizzazioni, non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni.
6. Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro 90 giorni, la pratica sarà archiviata automaticamente.
7. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego.
8. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione saranno resi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune.
9. Qualora relativamente ad un'istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego, anche parziale, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata, indicando i motivi di diniego. Trascorsi minimo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione, se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni in merito, o le stesse non possono essere accolte, il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.

#### ART. 4. VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

- 1- La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validità temporale massima delle dichiarazioni è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.
- 2- La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo

abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

3- Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare; la proroga potrà essere concessa unicamente per il periodo ritenuto necessario al completamento delle opere ancora da eseguire. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 45 giorni.

4- L'istanza di rinnovo o proroga dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. L'Unione dei Comuni provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza se ammissibile al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

5- La domanda di rinnovo o proroga, redatta secondo il modello 5, approvato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, deve essere presentata in n° 3 copie conformi di cui due cartacee ed una su supporto digitale (CD o DVD), corredate di due marche da bollo in corso di validità e completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:

- a) Elaborati grafici delle opere da completare
- b) Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato con allegato fotocopia documento d'identità.
- c) Relazione, firmata da professionista abilitato, in cui si indichino i lavori ancora da completare.
- d) Dichiarazione del Geologo dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico.

#### ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI.

1- Le istanze di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori (DIL) sono presentate all'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora.

2- Le istanze riguardanti attività collegate al SUAP dei comuni devono essere presentate allo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora. Lo sportello SUAP invia all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora le dichiarazioni di inizio lavori e le autorizzazioni.

3- Il SUAP trasmette gli elaborati all'Ufficio Vincolo Idrogeologico in copia singola. I provvedimenti di diniego, autorizzazione o di richiesta di integrazioni vengono trasmessi dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico al SUAP il quale provvede la trasmissione al richiedente ed ai rispettivi organi.

#### ART. 6. LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

1- I lavori e le opere e gli interventi indicati dagli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale sono consentiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso Regolamento Forestale 48/R (cfr. art. 97).

#### ART. 7. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE

1- Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo di presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi indicati dall'articolo 100 del Regolamento Forestale purché eseguiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso articolo di legge e non interessino aree boscate come definite dall'art. 3 della Legge Forestale e dagli art. 2 e 3 del Regolamento Forestale, oltre ad essere realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale.

2- Il Responsabile del procedimento può accogliere domande di dichiarazione inizio dei lavori, qualora siano relative ad interventi di modesta entità o varianti ad autorizzazioni già rilasciate, che non comportino variazioni sostanziali ai fini del vincolo idrogeologico.

#### ART. 8. RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE INIZIO DEI LAVORI.

1- La dichiarazione di inizio lavori è obbligatoria nei casi indicati al precedente articolo.

2- Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che l'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

3- La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire, con il ricevimento della completa documentazione, dalla data del Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora.

4- Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e data immediata comunicazione all'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora.

#### ART. 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE

1- La dichiarazione deve essere presentata, secondo il modello 3 o il modello 4, in n° 2 copie conformi di cui una cartacea ed una su supporto digitale (CD o DVD) con i relativi allegati progettuali, l'altra copia conforme deve essere tenuta presso il cantiere a disposizione degli agenti addetti alla vigilanza. In caso di trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa.

2- La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

3- Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. dal 73 al 78 del Regolamento Forestale.

4- La dichiarazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:

**1)** Fotocopia del documento di identità del richiedente o dell'avente titolo. La domanda di dichiarazione è presentata dai seguenti soggetti: a) il proprietario; b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

**2)** Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'art. 75 del DPGR 48/R/2003 "Regolamento di attuazione della LRT 39/2000", regolarmente datata timbrata e firmata dal tecnico abilitato, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico; b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico ed idrogeologico (P.A.I.); c) dichiarazione fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. 94/1985; d) verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune D.C.R. 94/85 (P.R.G. – P.S. - R.U.).

**3)** Progetto delle opere e dei lavori regolarmente datati timbrati e firmati dal tecnico abilitato, comprendenti: a) relazione tecnica; b) elaborati grafici; c) planimetria e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; d) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; e) documentazione fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, (dovranno essere specificati su idonea cartografia i coni ottici di ripresa delle foto); f)

visura catastale (attuale); g) planimetria catastale in scala 1: 2000 o 1: 4000 e individuazione dell'area di intervento; h) corografia in scala 1:10000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento;

#### ART. 10. VARIANTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

- 1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
- 2- Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori ed interventi indicati dall'art. 100 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori.
- 3- Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da presentare viene disciplinata dal precedente articolo.

#### ART. 11. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo dell' autorizzazione gli interventi indicati all'art. 101 del Regolamento Forestale.

#### ART. 12. RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1- La richiesta di autorizzazione è obbligatoria nei casi indicati all'articolo precedente.
- 2- I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, con la relativa documentazione, risultante dal datario del protocollo.
- 3- Per quanto concerne i procedimenti amministrativi inerenti le domanda di autorizzazione vale quanto disposto al precedente articolo 3.

#### ART. 13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

- 1- La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, secondo il modello 1, in n° 3 copie conformi di cui due cartacee ed una su supporto digitale (CD o DVD) corredate di due marche da bollo in corso di validità.
- 2- In caso di trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa.
- 3- La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
- 4- Nella documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. dal 73 al 78 del Regolamento Forestale.
- 5- Sulla base di quanto sopra riportato nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione, occorre allegare alla modulistica la seguente documentazione:
  - 1) Fotocopia del documento di identità del richiedente o dell'avente titolo. La domanda di autorizzazione è presentata dai seguenti soggetti: a) il proprietario; b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
  - 2) Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'art. 75 del DPGR 48/R/2003 "Regolamento di attuazione della LRT 39/2000", regolarmente datata timbrata e firmata dal tecnico abilitato, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico; b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico ed idrogeologico

(P.A.I.); c) dichiarazione fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare ai sensi della D.C.R.T. 94/1985; d) verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica del Comune D.C.R. 94/85 (P.R.G. – P.S. - R.U.).

**3)** Progetto delle opere e dei lavori regolarmente datati timbrati e firmati dal tecnico abilitato, comprendenti: a) relazione tecnica; b) elaborati grafici; c) planimetria e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; d) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; e) documentazione fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, (dovranno essere specificati su idonea cartografia i coni ottici di ripresa delle foto); f) visura catastale (attuale); g) planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:4000 e individuazione dell'area di intervento; h) corografia in scala 1:10000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento.

#### ART. 14. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE

1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.

2- La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, ma non eseguiti.

3- La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell'autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante, relazione tecnica, nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.

4- L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

5- Le autorizzazioni per varianti relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

#### ART. 15. AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

1- Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. Tale autorizzazione può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge Forestale e s.m.i.

2- L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge Forestale, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata, secondo il modello 2, in n. 3 copie conformi di cui due cartacee ed una su supporto digitale (CD o DVD), corredate di due marche da bollo in corso di validità.

3- La richiesta di sanatoria deve evidenziare nei relativi elaborati e nella documentazione tecnica allegata le opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo oltre indicare la data di completamento delle stesse opere oggetto di sanatoria.

4- La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata della stessa documentazione prevista per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione indicati dal presente regolamento, alla domanda deve essere allegato anche copia del verbale di illecito amministrativo o ordinanza di ingiunzione emessi dagli organi competenti ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico.

5- Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico, l'ufficio può prescrivere i lavori di immediato ripristino dei luoghi.

5- La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento.

#### ART. 16. DEPOSITO CAUZIONALE RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI E VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI

- 1) Per gli adempimenti di cui all'art. 44 della Legge Regionale 39/2000 e dell'art. 81 del Regolamento Forestale, dovrà essere costituito un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge, pari al costo del rimboschimento compensativo da realizzare maggiorato del 10%, che dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale D.P.G.R.T. 48/R/2003), mediante:
  - a) depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti estinguibili solo su specifica autorizzazione dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora;
  - b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa vincolata a favore dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora estinguibili solo su specifica autorizzazione dell'Unione stessa; la fideiussione o polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione di Comuni Montani.
- 2) Il costo del rimboschimento compensativo da realizzare dovrà essere determinato mediante computo metrico estimativo redatto ed asseverato da tecnico professionista abilitato.
- 3) Lo svincolo avverrà su richiesta del titolare e con apposito atto del Dirigente o del Funzionario Responsabile del Settore competente dallo stesso delegato e dopo istruttoria del Responsabile del Procedimento. Alla richiesta dovrà essere accompagnata dichiarazione del Direttore dei lavori (se nominato) circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale e nel documento autorizzativo.
- 4) Nel caso di rimboschimento compensativo, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'inizio dei lavori e la cauzione verrà svincolata dopo cinque anni dall'inizio dei medesimi, tranne il caso in cui il titolare abbia costituito due diversi depositi cauzionali di cui uno per i lavori ed uno per le cure colturali successive all'impianto; in questo caso il primo deposito verrà svincolato al termine dei lavori di rimboschimento presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale, ed il secondo, relativo alle cure colturali, dopo cinque anni, presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l'esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale.
- 5) Qualora in fase di accertamento di fine lavori siano riscontrate fallanze superiori al 20%, il titolare dovrà procedere all'ulteriore proseguimento delle cure colturali per almeno un anno, non si da luogo allo svincolo della cauzione.

- 6) Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale D.P.G.R.T. 48/R/2003 e s.m.i., deve essere effettuato mediante versamento della somma prevista nelle casse dell'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora che le introiterà su apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata appositamente istituito, che dovrà essere utilizzata per gli scopi di cui alla L.R. 39/00 e successive modifiche per gli interventi di cui all'art. 10.

#### ART. 17. RICORSI

- 1- I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

#### ART. 18. DIRITTI DI ISTRUTTORIA

- 1- Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria. Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino postale sul c/c n°10204584 intestato a Unione di Comuni Montani Colline del Fiora - Servizio Tesoreria – causale di versamento vincolo idrogeologico urbanistico e nominativo del richiedente”.

#### ART. 19. NORME FINALI

- 1- Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della L.R.39/00 al D.P.G.R.T. 48/R/2003 nonché alla L. 241/1990 e s.m.i.  
2- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.  
3- Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento approvato con Deliberazione Consigliare n. 14 del 07/05/2004